

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

sulla parità di opportunità per i disabili

(97/C 12/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Parità di opportunità per i disabili — Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili»;

considerando che i disabili costituiscono una fascia rilevante della popolazione della Comunità e che, come gruppo, essi devono far fronte ad una serie di ostacoli che impediscono loro di conseguire la parità di opportunità, l'indipendenza e la piena integrazione economica e sociale;

considerando che il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale degli Stati membri sancito dall'articolo F.2 del trattato sull'Unione europea;

considerando che il principio della parità di opportunità per tutti, compresi i disabili, rappresenta un valore fondamentale condiviso da tutti gli Stati membri; che tale principio implica l'eliminazione delle discriminazioni negative nei confronti dei disabili e il miglioramento della loro qualità di vita; che l'accesso ai sistemi d'istruzione e formazione ordinari, se opportuno, può svolgere un ruolo importante ai fini di una valida integrazione nella vita economica e sociale;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo tenutosi a Strasburgo il 9 dicembre 1989, proclama, tra l'altro, al punto 26:

«26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve

poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.

Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio, e devono essere in funzione delle capacità degli interessati»;

considerando che, nella sua raccomandazione del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità⁽¹⁾, il Consiglio ha esortato gli Stati membri a prendere tutte le misure atte ad assicurare eque opportunità per i disabili nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione iniziale, nonché il riadattamento e il reinserimento;

considerando che la libera circolazione delle persone deve essere garantita in base alla normativa comunitaria in vigore a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i disabili e coloro che sono responsabili per i disabili;

considerando che l'obiettivo generale delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993⁽²⁾, è di offrire ai disabili la possibilità di esercitare gli stessi diritti e di far fronte agli stessi obblighi degli altri;

considerando che dette norme esigono un impegno a tutti i livelli sia negli Stati che nell'ambito della cooperazione internazionale per promuovere il principio della parità di opportunità per i disabili;

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

⁽²⁾ Risoluzione 48/46 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

considerando che nel Libro bianco «Politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione», adottato il 27 luglio 1994, la Commissione afferma che intende elaborare un adeguato strumento che faccia propri i principi delle norme standard delle Nazioni Unite in materia di parità di opportunità per i disabili;

considerando che, sebbene la responsabilità in questo campo spetti agli Stati membri, la Comunità europea può fornire un contributo, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendo lo scambio e la diffusione delle migliori prassi nella Comunità e nell'ambito delle politiche e attività delle stesse istituzioni e organi della Comunità;

considerando che gli obiettivi indicati in questa risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili e la cessazione delle discriminazioni negative non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato membro di stabilire proprie norme e disposizioni per conseguire detti obiettivi, in base al principio di sussidiarietà e nella misura consentita dalle risorse della società:

I. RIAFFERMANO IL LORO IMPEGNO PER QUANTO CONCERNE:

1. i principi e i valori che sono alla base delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili;
2. le idee alla base della risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 aprile 1992 su una coerente politica per il riadattamento dei disabili;
3. il principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili, e
4. il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

1. a valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto in particolare dei seguenti orientamenti:
 - consentire ai disabili, compresi quelli colpiti da gravi menomazioni, di far parte della socie-

tà, tenendo nel contempo in debito conto i bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che li assistono;

- integrare la prospettiva della menomazione nella formulazione della politica di tutti i settori pertinenti;
- consentire ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che vi si oppongono;
- educare l'opinione pubblica ad apprezzare le capacità dei disabili e le strategie basate sulla parità di opportunità;

2. a promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti dei disabili nell'attuazione e nel controllo di politiche ed azioni pertinenti della Comunità a loro beneficio.

III. INVITANO LA COMMISSIONE:

1. a tener conto, se opportuno, e nel quadro delle disposizioni del trattato, dei principi enunciati nella presente risoluzione in ogni pertinente proposta che essa presenti in materia di legislazione, di programmi o di iniziative comunitari;
2. a promuovere — di concerto con gli Stati membri e con organizzazioni non governative di disabili e operanti a favore di disabili — lo scambio di informazioni ed esperienze utili, riguardanti in particolare politiche innovative e buone prassi;
3. a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui progressi conseguiti e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della presente risoluzione;
4. a tener conto dei risultati della valutazione del programma HELIOS II in sede di esame se sia opportuno presentare proposte per darvi seguito.

IV. INVITANO LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DELLA COMUNITÀ:

a contribuire alla realizzazione dei principi summenzionati nel contesto delle proprie politiche ed attività.